



Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
PORTO EMPEDOCLE

ORDINANZA

*Interdizione alla navigazione per attività di manutenzione straordinaria al pozzo
"Cassiopea 1 Dir A"*

workover pozzo Cassiopea 1 Dir A (dal 09/07/2026 al 20/11/2026)

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del compartimento marittimo e Comandante del porto di Porto Empedocle:

- VISTA:** la nota n. 771 del 22.06.2026 della società "ENIMED S.p.a.", assunta a prot. n.12813 del 25.06.2026, di istanza di autorizzazione all'intervento al pozzo "Cassiopea 1 Dir A" per l'esecuzione di workover al pozzo dal 05.07.2026;
- VISTA:** l'istanza del 27.06.2026 dell'Agenzia marittima "Cigna S.r.l.", relativa alla richiesta di interdizione di uno specchio acqueo per l'intervento al pozzo "Cassiopea 1 Dir A" per l'esecuzione di workover al pozzo;
- VISTA:** la nota n. 143789 del 07.07.2026 del MASE – Dipartimento Energia relativa alle attività di workover al pozzo;
- VISTO:** il programma delle attività operative di Enimed S.p.a.;
- VISTI:** i nulla osta allo svolgimento delle attività richieste dello Stato Maggiore della Marina Militare, dell'Istituto Idrografico della Marina Militare e del Comando Marittimo della Sicilia con ddpp. rispettivamente n. 3702 del 30.06.2026, n. 19740 del 01.07.2026 e n. 6748 del 03.07.2026;
- VISTI:** gli articoli 17, 18, 28, 30, 68, 81, 1231, 1235 del Codice della navigazione e gli articoli 59, 499, 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTO:** l'articolo 28 del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, "*Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale*";
- RITENUTO:** necessario interdire lo specchio acqueo da qualsiasi attività potenzialmente idonea ad interferire con i lavori di cui trattasi e disciplinare lo svolgimento dell'attività al fine di tutelare la pubblica incolumità, la sicurezza della navigazione e portuale e salvaguardare l'ambiente marino-costiero;
- VISTO:** l'articolo 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69 (*Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici*);

RENDE NOTO:

che la società "Rana Subsea S.p.a.", incaricata dal committente "Enimed S.p.a.", nell'ambito della concessione di idrocarburi liquidi e gassosi "G.C1.AG" prevede la manutenzione straordinaria del pozzo "Cassiopea 1 DIR A":

Le menzionate attività si svolgeranno nelle acque di questo compartimento marittimo, meglio dettagliate dalla planimetria in allegato (ALL.1 - parte integrante del presente provvedimento).

In particolare dal **09/07/2026** al **20/11/2026** le operazioni di manutenzione straordinaria consistenti nella rilocazione temporanea della parte superiore della copertura della protezione (top cover) della croce di produzione sottomarina del pozzo Cassiopea 1 DIR A per mezzo della nave "**OLYMPIC DELTA**", che implicherà un'occupazione di superficie marina come sotto riportata, ed interesserà il pozzo individuato dalle seguenti coordinate geografiche (*Datum WGS 84*):

Pozzo "CASSIOPEA 1 DIR A"

Lat. 36° 56' 11.911" N - Long. 013° 43' 57.425" E

Superficie di occupazione del mezzo nautico 250mt * 50mt – 12.500m²

ORDINA:

Articolo 1

(Istituzione di una zona di sicurezza)

In funzione dei lavori indicati nelle premesse della presente Ordinanza la zona di sicurezza ex articolo 28 del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, è stabilita in **500 (cinquecento) metri**, rilevati dai punti che compongono il bordo dell'unità "**OLYMPIC DELTA**" che opererà nel punto di cui al rende noto e/o comunque, in considerazione del posizionamento del materiale sul fondale marino dell'area oggetto dei lavori, dal punto indicato al rende noto. **In tale zona di sicurezza è sempre vietata la navigazione, l'ancoraggio e la sosta per qualsiasi tipo di unità nonché esercitare la pesca professionale, sportiva e/o subacquea.**

Nel raggio di 1 miglio nautico di cui al punto individuato al rende noto è fatto obbligo di:

- procedere comunque a velocità ridotta, in occasione della navigazione e del transito in prossimità dell'unità impegnata nelle attività di manutenzione straordinaria al pozzo;
- prestare la massima cautela e prudenza all'unità impegnata in attività di manutenzione, in considerazione della sua tipologia, manovrabilità e strumenti impiegati;
- valutare l'eventuale adozione di misure aggiuntive di sicurezza suggerite dalla perizia marinaresca, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza della navigazione, tutela della pubblica incolumità e salvaguardia ambientale;
- attenersi ad eventuali disposizioni di sicurezza impartite dall'Autorità Marittima o dal personale dell'impresa responsabile.

Articolo 2

(Deroghe)

Possono avvicinarsi ed entrare nella zona di sicurezza, di cui all'articolo 1, le navi appoggio, le navi che devono compiere operazioni commerciali e le unità adibite alla manutenzione e le imbarcazioni addette al trasporto di persone, equipaggi e materiale per il servizio delle manutenzioni stesse, gli operatori tecnici, purché preventivamente autorizzati dal concessionario, con l'obbligo degli stessi di avvisare preventivamente e di volta in volta la Capitaneria di Porto di Porto Empedocle e l'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata, a mezzo radio ed a mezzo di posta elettronica certificata.

Sono, altresì, autorizzate all'avvicinamento alla suddetta installazione le unità navali della Corporazione piloti del Porto di Gela, Licata e Porto Empedocle, del Gruppo Ormeggiatori e barcaioli del porto di Gela ed i Rimorchiatori addetti al servizio di rimorchio in concessione nella rada e nel porto di Porto Empedocle e Licata per il tempo necessario a prestare eventuale assistenza alle navi autorizzate di cui sopra, nonché le unità adibite ad altri servizi portuali, per il tempo strettamente necessario ad espletare la loro prestazione.

Articolo 3

(Disposizioni per la salvaguardia della sicurezza della navigazione e ambientale)

Per tutta la durata dell'attività è fatto obbligo alla nave **OLYMPIC DELTA** di:

- attenersi alle prescrizioni contenute nei nulla-osta dello Stato Maggiore Marina, dell'Istituto Idrografico della Marina e del Comando Marittimo Sicilia meglio citati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, nonché alle pertinenti ordinanze emanate da questa Autorità Marittima e dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata;
- assicurare l'ascolto radio continuo sul CH 16 VHF;
- contattare immediatamente, in caso di emergenza, la sala operativa della Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Porto Empedocle (via radio al canale 16 VHF o via telefono ai numeri 0922 535182 - 0922 531836 - 0922 531845, ovvero tramite numero verde nazionale 1530 dedicato alle emergenze in mare) e dare comunicazione di ogni evento suscettibile di recare pericolo o di causare impedimento al regolare svolgimento dell'attività, per motivi di tutela della pubblica incolumità, sicurezza della navigazione e salvaguardia ambientale, al fine di prevenire danni a persone, animali e cose ed inquinamento ambientale;
- informare tempestivamente la Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Porto Empedocle (via radio al canale 16 VHF o via telefono ai numeri 0922 535182 - 0922 531836 - 0922 531845, ovvero tramite numero verde nazionale 1530 dedicato alle emergenze in mare) nel caso in cui venissero rinvenuti oggetti di natura bellica, con la prescritta procedura;
- sospendere le operazioni in qualsiasi momento a richiesta della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Porto Empedocle, ovvero al verificarsi di ogni circostanza straordinaria o evento potenzialmente pregiudizievole per la sicurezza della navigazione

che dovesse insorgere durante l'esecuzione dei lavori informando prontamente l'Autorità Marittima;

- dotarsi di ogni eventuale ed ulteriore autorizzazione e/o nulla osta necessari ad eseguire la specifica attività.

Articolo 4

(Segnalamenti marittimi)

Le unità navali impegnate negli eventuali lavori/ispezioni/controlli ordinari agli impianti di cui sopra, attinenti la coltivazione e movimentazione di idrocarburi, devono segnalare la svolgimento della loro attività a mezzo dei segnalamenti previsti dal "*Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare*" (COLREG '72) e dal "*Codice internazionale dei segnali*" (C.I.S.'69).

Il gestore dell'impianto è obbligato a mantenere sempre efficienti le segnalazioni luminose ed acustiche di cui il mezzo è dotato a tutela della sicurezza della navigazione, richiedendo, laddove la situazione di avaria non risulti prontamente ripristinabile, l'emissione degli Avvisi Urgenti ai Naviganti. A tal fine deve essere garantito un costante servizio di vigilanza che scrupolosamente controlli l'efficienza dei predetti segnalamenti.

Chiunque si dovesse trovare in prossimità delle unità di cui al precedente comma dovrà assicurare la massima attenzione alle comunicazioni ottiche e fonetiche, non intralciare i lavori e mantenersi a debita distanza di sicurezza, specie a ridosso delle anzidette zone di sicurezza.

Articolo 5

(Esclusioni)

I divieti di cui alla presente ordinanza non si applicano al personale e ai mezzi della Guardia Costiera, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, delle Polizie Locali, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, dell'Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli, dei servizi di pronto soccorso e di emergenza, nonché al personale e ai mezzi delle altre pubbliche amministrazioni che, per finalità ispettive e di vigilanza o altre specifiche esigenze istituzionali, abbiano necessità di accedere all'area di cantiere.

Per motivi di sicurezza, il personale di cui al presente articolo dovrà segnalare alla Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Porto Empedocle, nei casi previsti, la propria presenza, adottando, in ogni caso, ogni misura idonea a prevenire situazioni di pericolo.

Articolo 6

(Norme sanzionatorie)

Salvo che il fatto costituisca diverso e più grave illecito, le violazioni alla presente ordinanza saranno sanzionate ai sensi dell'articolo 94, ultimo comma, del D.P.R. 24 maggio 1979 n. 886, degli articoli 1174, 1218 e 1231 del Codice della navigazione ovvero dall'articolo 53 Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n.171.

Articolo 7

(Entrata in vigore e disposizioni finali)

La presente ordinanza entrerà in vigore a partire dalla sua pubblicazione sul sito web istituzionale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

La diffusione della presente ordinanza è, altresì, assicurata mediante inoltre:

- alle Amministrazioni comunali, per l'affissione all'albo pretorio *online* e per i profili d'interesse;
- alle altre pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza;
- alla società "Enimed S.p.a.";
- alla società "Rana Subsea S.p.a.", cui è fatto obbligo di detenerla a bordo delle proprie unità navali e di renderla disponibile al proprio personale e agli operatori interessati.

La presente ordinanza sarà trasmessa alle competenti Autorità per la richiesta di emissione di apposito "avviso urgente ai naviganti".


Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Porto Empedocle, 08/07/2026

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Agazio TEDESCO

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate)*



Pozzo "CASSIOPEA 1 DIR A"

Lat. 36° 56' 11.911" N - Long. 013° 43' 57.425" E